

REGOLAMENTO

**per l'utilizzo delle autovetture di servizio
ad uso non esclusivo dell'ERSU di Palermo**

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 25 luglio 2019

Sommario

Art. 1 – Riferimenti normativi	3
Art 2 - Autovetture ad uso non esclusivo	3
Art. 3 - Modalità di " <i>utilizzo condiviso</i> " delle autovetture in dotazione.....	3
Art. 4 - Adempimenti del personale addetto alla guida	4
Art. 5 - Comportamento in caso di sinistri	4
Art. 6 - Infrazioni al " <i>Codice della Strada</i> "	4

Art. 1 – Riferimenti normativi

- ✓ D.P.C.M 3 agosto 2011, concernente "*L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- ✓ D.P.C.M 12 gennaio 2012, riguardante modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, riguardante "*L'utilizzo delle autovetture di servizio e rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- ✓ art. 5, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*";
- ✓ art. 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125, riguardante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate*";
- ✓ art. 15 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";

Art 2 - Autovetture ad uso non esclusivo

Le autovetture ad uso non esclusivo possono essere utilizzate dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai Dirigenti, per i casi di effettiva necessità ed in relazione alle esigenze di servizio. Sono ricompresi nell'utilizzo gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro, nonché verso e da aeroporti e stazioni ferroviarie.

Le autovetture possono essere utilizzate anche dal personale dell'Ente solo ed esclusivamente nei casi di effettiva necessità, legati ad inderogabili ragioni di servizio, valutate di volta in volta dal Direttore, per soddisfare le generali esigenze istituzionali, quali trasferimenti, missioni istituzionali, trasporto e consegna di corrispondenza urgente o di altra documentazione, quando non risulti possibile o economicamente meno vantaggioso l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.

La gestione di tali autovetture è ricondotta alla responsabilità del Direttore che, in alternativa autorizza il ricorso all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione.

Art. 3 - Modalità di "utilizzo condiviso" delle autovetture in dotazione

Per l'utilizzo dell'autovettura di servizio è fatto obbligo di compilare apposita scheda online (prima della partenza e all'arrivo) utilizzando il form disponibile nella sezione "*Modulistica*" della intranet dell'Ente.

Il Direttore individua un referente per l'utilizzo delle autovetture che dovrà gestire le richieste e sarà chiamato a vigilare sul corretto uso delle autovetture di servizio.

L'utilizzo delle autovetture fuori del Comune di Palermo è consentito, previa autorizzazione del Direttore, solo in casi eccezionali di effettiva e documentata necessità sempre tenendo conto della maggiore economicità rispetto all'impiego dei mezzi di trasporto pubblico.

Art. 4 - Adempimenti del personale addetto alla guida

Il personale addetto alla conduzione degli autoveicoli:

- a. assicura la custodia e la tenuta dei documenti di bordo;
- b. prima dell'uso, è tenuto ad accertare che il mezzo assegnato sia correttamente funzionante, senza difetti o parti mancanti che possano compromettere la sicurezza nella circolazione o dei trasportati, o siano causa di contestazione delle norme del "*Codice della Strada*";
- c. è tenuto a compilare il libretto di percorrenza nel quale dovranno essere tassativamente indicati la data ed il percorso di ogni singolo viaggio;
- d. è tenuto, altresì, a verificare costantemente lo stato di efficienza dell'auto ed a segnalare e richiedere al Fornitore gli eventuali necessari interventi manutentivi.

Art. 5 - Comportamento in caso di sinistri

Nel caso di incidente stradale il conducente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. fermarsi immediatamente e prestare tempestivo soccorso alle persone eventualmente rimaste infortunate;
- b. se necessario, richiedere l'intervento del soccorso medico;
- c. contemporaneamente chiamare le Forze dell'Ordine;
- d. compilare, correttamente ed in ogni sua parte, il modello "*Contestazione Amichevole di Incidente*", tenendo presente che lo stesso va compilato sempre, anche quando la controparte non è disposta a firmarlo;
- e. in ogni caso raccogliere tutti i dati della controparte necessari per la denuncia del sinistro, rilevabili dalla patente di guida, dalla carta di circolazione e dal certificato di assicurazione.

Fornire i dati al referente per la gestione delle autovetture, al fine di consentire entro il termine di 48 ore l'invio della raccomandata a.r. alla compagnia assicurativa.

Art. 6 - Infrazioni al "*Codice della Strada*"

Delle infrazioni al "*Codice della Strada*", salvo documentati ed eccezionali casi di particolari ed urgenti esigenze di servizio e nei limiti della normativa vigente, rispondono personalmente i conducenti delle autovetture di servizio e le eventuali sanzioni pecuniarie, previa informazione al Direttore, saranno loro addebitate.

Il Direttore può predisporre ricorsi ai sensi dell'art. 203 del C.d.S nel caso di violazione dell'art. 7, e. 1/14 del C.d.S. relativo alla circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

L'art. 201, comma 5 bis prevede l'interruzione della procedura sanzionatoria, qualora il conducente si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.